

Legge regionale 21 febbraio 1997, n.12

Modifiche alla L.R. 19 aprile 1993, n. 24 - Modifiche transitorie alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52

ARTICOLO UNICO

Il punto a) del secondo comma dell'art. 6 della LR 2 novembre 1979, n. 52, modificato dall'art. 5 della LR 19 aprile 1993, n. 24, e' sostituito dal seguente:

"a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale".